ARAGONA

3° Settore
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA
CULTURA SOCIALE FORMAZIONE E
POLITICHE
GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 72 del 24.09.2025

R.U.D. n. 866 del 24.09.2025

Oggetto: Collocamento a riposo dipendente Cucchiara Salvatore appartenente all'Area degli Operatori dal 01.12.2025

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"Il sottoscritto Responsabile del Settore n.3 dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale"

Premesso:

che il dipendente Cucchiara Salvatore nato ad Aragona il 27.01.1962 e residente in Aragona in via Piemonte n.1, presta servizio presso questo Ente dal 10.12.1991 ed è incardinato presso il settore 8°;

che con nota prot. n. 22586/2025 **il** dipendente Cucchiara Salvatore nato ad Aragona il 27.01.1962, appartenente all'aera degli Operatori ha presentato richiesta di collocamento a riposo in regime di cumulo;

Vista la copia della domanda n. 9002000322284 inoltrata telematicamente all'INPS da Patronato I.N.C.A. (ufficio Patronato 55103) protocollo INPS n. 0100.09/09/2025.0296698 di pensione anticipata ordinaria, gestione cumulo;

Visto l'estratto conto previdenziale, allegato all'istanza di collocamento a riposo, dal quale risultano periodi contributivi presso INPS – Gestione privati - che consentono al dipendente in questione il raggiungimento della contribuzione necessaria per maturare il diritto al trattamento pensionistico anticipato in regime di cumulo ai sensi dell'art.1, comma 195, della legge n. 232/2016;

Richiamato l'art.24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art.15 del D.L.28.01.2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28.03.2019 n. 26 " Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali" il quale dispone che *"a decorrere dal 1.1.2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti*";

Richiamato l'articolo 1, commi da 238 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) come modificato dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali, per conseguire il diritto ad un'unica pensione;

Precisato, in particolare, che l'art.1, comma 195, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione, sia estesa anche:

a) ai soggetti che conseguono, oltre alla pensione di vecchiaia già prevista dalla precedente normativa, anche la pensione anticipata di anzianità di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto;
b) ai soggetti che sono già in possesso del diritto a pensione in una delle casse interessate al cumulo dei requisiti;
c) ai soggetti iscritti alle casse professionali;

Considerato che il termine di preavviso di due mesi risulta rispettato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del CCNL 09.05.2006, ridotto della metà rispetto al termine ordinario di quattro mesi per i dipendenti con anzianità superiore a dieci anni;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, il quale all'art.5, comma 8, stabilisce che : " *Le ferie , i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile";*

Visto l'art.5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i. secondo cui : " *E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la*

Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2,comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno,non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia".

Visto il punto 8 Parte Quarta, sezione 2.3 del PIAO che prevede il rispetto da parte del personale in quiescenza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.7/92;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** delle dimissioni volontarie, per collocamento in pensione anticipata in regime di cumulo, ex art.1, comma 195, L. 232/2016, rassegnate dal dipendente Cucchiara Salvatore nato ad Aragona il 27.01.1962 – Area degli Operatori - a decorrere dal 01.12.2025;

2. **Di collocare** a riposo il dipendente Cucchiara Salvatore con diritto alla pensione anticipata in cumulo con decorrenza 01.12.2025;

3. **Di dare atto** che i rapporti d'impiego tra il suddetto dipendente e il Comune di Aragona cesseranno il 30.11.2025;

4. **Di notificare** copia del presente provvedimento al dipendente interessato;

5. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore 8°, all'ufficio Risorse Umane, al Responsabile dell'ufficio Pensioni e all'ufficio Contabilità Paghe per gli adempimenti di competenza;

6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;

7. **Di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Provvedimenti Dirigenti – oscurando i dati identificativi personali.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del 3° Settore f.to Liliana Maria Rita Rizzo	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione Il Responsabile del 2° settore f.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì, _____